



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

AVVISO INTEGRATIVO

Per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito del Bando internazionale PRIMA Section 2 – Multi-topic 2022 (PRIMA 2022) pubblicato dal programma PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTO** il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il “Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in G.U.R.I. del 26.03.2021 n. 74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il DPCM del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione nell’ambito del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’art. 1,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

comma 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12.10.21, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 166;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12.10.21, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;
- VISTI** gli articoli 60, 61, 62 e 63 del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 07/08/2012;
- VISTO** il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'articolo 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3142, e il successivo Decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3143;
- VISTE** le note n. 5006 del 23 marzo 2022 e n. 9613 del 31/05/2022 con le quali i Direttori Generali della DG della ricerca e della DG dell'internazionalizzazione e della comunicazione concordano una procedura di gestione semplificata dei fondi relativi all'annualità 2021 del capitolo di spesa 7310;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- VISTO** il comma 1223 dell’art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta “clausola Deggendorf”;
- VISTA** la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, che prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;
- VISTI** i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (“SNSI”) e il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;
- VISTO** il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l’Innovazione;
- VISTO** il Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell’art. 238 “Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204 che, al comma 3 dell’articolo 1, dispone che: “Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, [...]”;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- VISTO** il decreto MEF 30 dicembre 2020 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 -2023 che, nell’ambito della missione n. 17 “Ricerca e innovazione”, al programma n. 22 “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” prevede al capitolo



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

7310 piano gestionale n. 01 lo stanziamento per l'anno 2021 del "Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)";

VISTE le disponibilità in termini di competenza sul capitolo 7310 per l'esercizio 2021, pari a € 23.322.845,00;

VISTE le Note di conservazione dei predetti fondi, prot. MUR 19705 del 29 dicembre 2021, relativa al capitolo 7310 PG 01, e prot. MUR 19716 del 29 dicembre 2021, relativa al capitolo 7310 PG 02;

VISTA l'iniziativa internazionale PRIMA, istituita con la Decisione n. 1324/2017/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 relativa alla partecipazione dell'Unione alla Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri;

CONSIDERATO che il programma PRIMA ha pubblicato sul proprio sito <https://prima-med.org/submit-your-project/section-2-calls/> un bando internazionale con il titolo "Section 2 – Multi-topic 2022", in breve "PRIMA 2022";

VISTA la nota n. 6543 del 28/04/2021 con la quale il MUR ha aderito al bando PRIMA 2022 - Section 2 pubblicato dal programma PRIMA con un budget pari a Euro 7.000.000,00, nella forma di contributo alla spesa;

CONSIDERATA la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando internazionale PRIMA 2022 con scadenza, per la seconda fase, il 13/09/2022 alle ore 17.00 per la presentazione delle *Full proposal*;

DECRETA

Art. 1
Oggetto

1. Il presente avviso disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dai partecipanti italiani nell'ambito del bando internazionale PRIMA 2022 con scadenza per la presentazione delle *Full proposal* fissata al 13/09/2022 alle ore 17.00, e da questa Iniziativa valutati positivamente e ritenuti finanziabili.

Art. 2
Disponibilità finanziarie

1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, il MUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di Euro 7.000.000,00, nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

spesa “C.S.”), a valere sulle disponibilità del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) di cui al D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, articolo 1, comma 3.

2. Per la copertura delle spese relative alla valutazione scientifica in itinere delle proposte ammesse al finanziamento è previsto uno stanziamento massimo pari ad € 140.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) di cui al D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, articolo 1, comma 3;

Art. 3

Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili a presentare domanda per gli interventi di cui al presente avviso:
 - a. Le imprese, incluse Fondazioni e/o Enti di natura non economica;
 - b. Le Università;
 - c. Gli Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;
 - d. Gli Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver presentato la domanda internazionale e nazionale prevista dal bando internazionale per la prima fase del bando e devono aver superato la selezione operata da PRIMA ed essere stati ammessi alla seconda fase.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale e, all'atto della presentazione della domanda, devono altresì rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 4. del D.M. 1314/2021.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono essere iscritti all'Anagrafe Nazionale della Ricerca o debbono aver già richiesto l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale della Ricerca. In questo secondo caso, la loro ammissibilità al finanziamento è subordinata all'accettazione della richiesta di iscrizione.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono ammissibili soltanto se non si trovano in condizione di morosità o mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti.
6. I soggetti di diritto privato che non soddisfano i requisiti economico-finanziari potranno essere ammessi al finanziamento in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'importo totale di agevolazione da concedere.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

7. Per la definizione di PMI si applicano i criteri stabiliti nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato in premessa.
8. Nel caso di presentazione della domanda al MUR da parte di più soggetti congiuntamente, al fine di semplificare i rapporti istruttori e di ottimizzare l'azione amministrativa, gli stessi individuano tra loro un soggetto capofila che dovrà assolvere i compiti descritti nell'art. 5, comma 3, del DM 1314/2021
9. La stessa proposta progettuale non può essere presentata in entrambe le sezioni 1 e 2 del bando PRIMA.
10. Un coordinatore (inteso come persona e non come istituzione) non può presentare più di una proposta all'anno ai bandi PRIMA, indipendentemente dalla sezione.

Art. 4

Attività ammissibili

1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, commi 85 e 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
 - a) Interventi di ricerca fondamentale;
 - b) Interventi di ricerca industriale;
 - c) Interventi di sviluppo sperimentale.
2. Nell'ambito di ogni progetto le attività di ricerca fondamentale e/o industriale, considerate cumulativamente, devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale, pena la non ammissione agli interventi di cui al presente avviso, laddove non venga ripristinato il corretto rapporto tra le due tipologie di attività senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.

Art. 5

Costi ammissibili

1. Sono ammissibili gli interventi di cui al presente avviso tutti i costi individuati dall'art. 6 del D.M. 1314/2021, ovvero:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

- a. spese di personale addetto alla ricerca, tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - d. spese generali supplementari, valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale. Tale categoria di spese comprende anche le spese di missione, di coordinamento e di disseminazione dei risultati della ricerca;
 - e. Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto.
2. Per la realizzazione delle attività progettuali i soggetti di cui al precedente art. 3 potranno avvalersi della collaborazione esterna prestata da soggetti pubblici e/o privati, a titolo gratuito ovvero prevedendo la seguente modalità di classificazione dei relativi costi, nel rispetto della normativa di settore:
- a. Per attività di consulenza. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi;
 - b. Per prestazioni di terzi. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.

Art. 6

Forme e intensità delle agevolazioni

1. Per il finanziamento dei progetti presentati dai proponenti italiani su questo avviso, il MUR interviene fino ad un importo massimo per singolo progetto ritenuto ammissibile, indipendentemente dal numero dei partner coinvolti nelle attività progettuali dello stesso, pari a:
 - a) Euro 500.000,00 nel caso in cui il coordinatore del progetto sia italiano.
 - b) Euro 350.000,00 nel caso in cui il coordinatore del progetto non sia italiano

Eventuali richieste finanziarie superiori a tali importi saranno, pertanto, ridotte fino a suindicati valori massimi consentiti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

2. Il finanziamento MUR, entro i limiti dell'importo massimo stabiliti al precedente punto 1., è concesso a valere sui fondi FISR nella forma del contributo in conto capitale secondo le intensità massime di seguito riportate:
 - a. Ricerca fondamentale: 70% dei costi ammissibili;
 - b. Ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili;
 - c. Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili.

Art. 7

Modalità e termini di presentazione domande

1. I progetti che supereranno la prima fase del bando, saranno invitati a:
 - a) Redigere e presentare una proposta internazionale completa (*Full proposal*) direttamente alla Struttura di Gestione del bando PRIMA, con scadenza il 13 Settembre 2022, alle ore 17:00
 - b) Presentare al MUR, entro il 13 Settembre 2022, alle ore 17:00, la documentazione nazionale integrativa tramite la piattaforma internet <https://banditransnazionali-miur.cineca.it>.
2. Nel caso in cui il programma PRIMA dovesse modificare la data di chiusura del bando internazionale, anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual maniera.
3. Tutta la documentazione trasmessa dai partecipanti sarà utilizzata dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.
4. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 8

Erogazione finanziamenti

1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. Su richiesta dei beneficiari, sarà erogata un'anticipazione pari al 50% del contributo ammesso.
 - b. A metà progetto, su richiesta dei beneficiari, potrà essere erogata una seconda anticipazione sino ad un importo massimo pari al 40% del contributo ammesso, in funzione del raggiungimento dei *deliverables e milestones* previsti per la prima metà del progetto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

- c. Al termine del progetto, previa verifica del corretto svolgimento del progetto e delle rendicontazioni presentate, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante.
2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento. L'anticipazione eventualmente erogata a ciascuno dei soggetti beneficiari che ne abbia fatto richiesta, sarà trattenuta sulle rispettive e successive erogazioni a SAL, fino alla concorrenza dell'intero importo anticipato.
3. Nel caso in cui le attività rendicontate a conclusione del progetto non coprono l'importo erogato con le anticipazioni di cui al comma 1, punti a. e b., o nel caso in cui ne ravvisi la necessità, il MUR potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
 - a. il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
 - b. la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80;
4. Per tutti i soggetti che non richiedono l'erogazione dell'anticipazione, il contributo sarà erogato a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento del progetto e delle rendicontazioni.
5. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse.

Art. 9 Varianti

1. Sono ammesse variazioni soggettive e oggettive dei progetti, con le seguenti limitazioni:
 - a. Nella fase internazionale del bando, ovvero prima della scadenza della seconda fase, il 13 Settembre 2022, possono essere apportate modifiche alle proposte presentate in ossequio ai criteri riportati nel bando internazionale, così come previsto dall'art. 18, comma 8, del D.M. 1314/2021.
 - b. Nella fase nazionale del bando, ovvero dopo l'approvazione della graduatoria e dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte degli organi competenti del Programma PRIMA, dovranno essere rispettate le condizioni fissate dall'art. 15, del D.M. 1314/2021 così come modificate dal DM 1368/2021.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

Art. 10

Responsabile del procedimento istruttorio

1. Il Responsabile unico del Procedimento istruttorio è il Funzionario Irene Guglielmo, e-mail irene.guglielmo@mur.gov.it.
2. Per i soli aspetti di natura internazionale, si possono richiedere informazioni all'Ing. Aldo Covello - aldo.covello@mur.gov.it.
3. Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MUR.
4. Del presente Avviso sarà data informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per le funzioni di competenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluigi Consoli

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme
ad esso connesse*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

ALLEGATO

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'università e della ricerca, con sede in Roma presso Largo Antonio Ruberti n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email dgintco.segreteria@mur.gov.it

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 nella Dott.ssa Silvia Nardelli. Email: silvia.nardelli@mur.gov.it oppure rpd@mur.gov.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi del DM 1314 del 14 dicembre 2021, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, e in particolare per:

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del CINECA, Responsabile del Trattamento dei dati in quanto affidatario dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale del sistema informativo del Ministero.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Obbligo di conferimento dei dati

Il trattamento dei dati è obbligatorio qualora l'origine del trattamento dei dati risieda in una norma di legge, nell'adempimento di un contratto, ovvero nella soddisfazione di una richiesta dell'interessato.

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'erogazione richiesta.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e personale Invitalia per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti, personale tutto che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

In presenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con sede in Roma presso Largo Antonio Ruberti n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email: dgintco.segreteria@mur.gov.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 nella Dott.ssa Silvia Nardelli. Email: silvia.nardelli@mur.gov.it oppure rp@mur.gov.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi del DM 1314 del 14 dicembre 2021, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea e per gli adempimenti legati ad obblighi di legge.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del CINECA, Responsabile del Trattamento dei dati in quanto affidatario dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale del sistema informativo del Ministero.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Categorie di dati trattati

Il trattamento dei dati personali sarà svolto con le modalità prevalentemente informatiche e telematiche.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e personale Invitalia per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti, personale tutto che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il periodo necessario per l'erogazione del servizio, e, in ogni caso, per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Le Fonti da cui hanno origine i dati personali sono banche dati internazionale e nazionali, da cui il Ministero acquisisce informazione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

- Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

In presenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.